



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78 DEL 09/12/2019

OGGETTO

**APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2020/2021/2022 - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2020**

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
ARTIOLI GIUSEPPE	Sindaco	P
COCCONI MARCO	Assessore	P
MAGNANI SIMONA	Assessore	P
FONTANESI DANIELE	Assessore	P
MORI CLAUDIO	Assessore	P

Presenti: 5	Assenti: 0
-------------	------------

Con l'assistenza del Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'urso Pignataro.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

RICHIAMATI i commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater dell'art. 1 Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), nel testo vigente, che prevedono:

- *“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
(comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)
a) (lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;*
- *557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o*

comunque facenti capo all'ente. (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);

- *557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);*
- *557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014)";*

RILEVATO CHE:

- le linee guida ministeriali per la pianificazione dei fabbisogni, di cui all'art.6 ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e art.22, comma 1, del D. Lgs. n.75/2017 sono state emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le predette linee guida costituiscono una metodologia operativa di orientamento cui le Amministrazioni devono adeguarsi ed, in particolare, gli enti territoriali sono legittimati ad operare nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (paragrafo 1, ultimo capoverso, delle linee guida);
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) si sviluppa, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, in prospettiva triennale e annualmente può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo e funzionale; inoltre possono essere apportate modifiche in corso d'anno a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, con atto adeguatamente motivato (paragrafo 2, capoverso "Visione triennale del PTFP e cadenza annuale" delle linee guida");
- le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adeguare la pianificazione dei fabbisogni di personale alle precitate Linee guida entro 60 (sessanta) giorni dalla loro pubblicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 1 del D. Lgs. n.75/2017 e art. 6 del D. lgs. n.165/2001;
- il paragrafo 2.3 "Sanzioni" delle precitate Linee guida evidenzia che la sanzione, equivalente al divieto di assunzione di cui all'art.6, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 opera, in sede di prima applicazione, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse Linee guida e fa salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati;

RILEVATO che l'art. 16 Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità per l'anno 2012), modificativo dell'art. 33 D. Lgs. N. 165/2001, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;

EVIDENZIATO come l'inosservanza di tale obbligo ricognitivo comporta sanzioni quali l'impossibilità per l'amministrazione inadempiente di procedere ad assunzioni o ad instaurare qualsivoglia rapporto di lavoro pena la nullità degli atti, oltre che la responsabilità disciplinare per il dirigente che non attivi le procedure previste;

RITENUTO necessario quindi, al fine di ottemperare all'adempimento normativo sopra citato, prendere atto di eventuali situazioni di soprannumero di unità o eccedenze di personale presso gli Uffici;

DATO ATTO CHE nei servizi del Comune di Campegine, con riferimento alle funzioni ai medesimi attribuite, agli obiettivi assegnati ed ai servizi annessi, non risultano eccedenze di unità come da verifiche effettuate presso i medesimi;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 3 del 22/01/2018 con la quale è stato approvato il piano triennale delle azioni positive di cui all'art. 48 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 per il triennio 2018/2020;

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.482.968,33;

DATO ATTO che, ad oggi, il Comune di Campegine rispetta il principio di riduzione della spesa di personale rispetto al valore medio della spesa di personale del triennio 2011 - 2013, come previsto dalle disposizioni vigenti;

DATO ATTO inoltre che il Comune di Campegine rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 232);

DATO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs.n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come convertito nella L.n.114/2014, come da ultimo modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 come convertito nella L.n.26/2019 il quale prevede che *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al **quinquennio** precedente.(...)"*

RICHIAMATO, inoltre, il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come convertito nella L.n.114/2014, inserito dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 come convertito nella L.n.26/2019 che stabilisce che:

((5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. "

RICHIAMATO, inoltre, l'art.1, comma 228 della L.n.208/2015 (Legge di stabilità 2016), come modificato dall'art.22, comma 2 del D.L.n.50/2017, come convertito nella L.n.96/2017 il quale dispone che "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa ((tra 1.000 e 5.000)) abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";

DATO ATTO CHE, dal 18/07/2016, nella Regione Emilia Romagna sono state ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali essendosi completate le procedure di collocamento del personale degli enti di area vasta di cui all'art.1, commi 424 e 425 della L.n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) come comunicato con Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 18/07/2016;

DATO atto che è stato chiarito dalla Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG che *"Il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni"* e che *"Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa 'a regime' per l'intera annualità"*;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia n. 2/PAR/2012, nella quale è stato ritenuto che *"il riferimento da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della previsione contenuta nel comma 9 dell'art. 14 sono le sole cessazioni che si verificano nel periodo di riferimento e non la differenza fra cessazioni ed assunzioni"*;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 44 del 20/07/2019 con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2020/2021 successivamente modificata con la deliberazione n. 58 del 30/09/2019;

DATO atto che:

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la percentuale prevista, costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta da parte dei Responsabili, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente;

DATO ATTO CHE, nell'anno 2020 si verificherà una ulteriore cessazione dal servizio oltre a quelle già previste nella precedente programmazione:

- un'unità di personale con profilo professionale di Esecutore servizi esterni – cat. B, per dimissioni dal servizio, con decorrenza dal 16/01/2020;

RILEVATO che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 non può beneficiare dell'utilizzo di residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli 2014-2018 in quanto utilizzate interamente;

VISTO, a tal riguardo, il seguente prospetto illustrativo del conteggio effettuato per determinare la capacità assunzionale;

CESSAZIONI ANNO 2019

<i>PROFILO PROFESSIONALE</i>	<i>ANNO DI CESSAZIONE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>STIPENDIO TABELLARE</i>	<i>13^</i>	<i>IMPORTO ANNUO TOTALE</i>
<i>N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO dimissioni dal servizio</i>	<i>2019 con decorrenza dal 1/10/2019</i>	<i>C p.t. 30 ore settimanali</i>	<i>€ 16.953,40</i>	<i>€ 1.412,78</i>	<i>€ 18.366,18</i>
<i>N. 1 INSEGNANTE DI SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA dimissioni dal servizio</i>	<i>2019 con decorrenza 13/09/2019</i>	<i>C</i>	<i>€ 20.344,08</i>	<i>€ 1.695,34</i>	<i>€ 22.039,42</i>
<i>TOTALE</i>					<i>€ 40.405,60</i>
DISPONIBILE PER ASSUNZIONI DALL'ANNO 2019 100% del totale spesa cessazioni 2018 + 100% totale spesa cessazioni previste per l'anno 2019					€ 40.405,60

CESSAZIONI ANNO 2020

PROFILO PROFESSIONALE	ANNO DI CESSAZIONE	CATEGORIA	STIPENDIO TABELLARE	13 [^]	IMPORTO ANNUO TOTALE
N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE dimissioni dal servizio per pensionamento	2020 con decorrenza dal 1/04/2020	C	€ 20.344,08	€ 1.695,34	€ 22.039,42
N. 1 ESECUTORE SERVIZI ESTERNI dimissioni dal servizio	2020 con decorrenza dal 16/01/2020	B	€ 18.034,08	€ 1.502,84	€ 19.536,92
TOTALE					€ 41.576,34
DISPONIBILE PER ASSUNZIONI DALL'ANNO 2020					€ 41.576,34

RITENUTO doversi definire le linee di programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2020 nei limiti delle capacità assunzionali dell'Ente e del tetto di spesa di personale, stabilendo, fin da ora, di procedere secondo i seguenti ambiti di intervento:

- attivazione di assunzioni a tempo determinato per esigenze di carattere straordinario o per sostituzioni d'urgenza in particolare per il personale della scuola dell'infanzia comunale e dell'asilo nido;
- attivazione di comandi ai sensi dell'art. 30 comma 2-sexies D. Lgs. 165/2001 per sopperire eventuali esigenze urgenti di sostituzione di personale e/o potenziamento uffici e servizi;

CONSIDERATA la necessità di prevedere, inoltre, le seguenti assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato o che si prevede cesserà, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over:

2° Settore "Affari istituzionali – attività scolastiche, culturali e sportive"	N. 1 Insegnante scuola infanzia, cat. C, tempo pieno	Copertura tramite procedura di mobilità volontaria che si realizzerà con l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021
2° Settore "Affari istituzionali – attività scolastiche, culturali e sportive"	N. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, tempo parziale 30 ore sett.li presso servizi demografici	Copertura tramite concorso pubblico con utilizzo di capacità assunzionale pari a € 18.366,18
3° Settore "Assetto del territorio ambiente e patrimonio"	N. 1 Istruttore tecnico, cat. C tempo pieno	Copertura tramite la procedura di mobilità volontaria ed in subordine tramite concorso, con utilizzo di capacità assunzionale pari a € 22.039,42

1° Settore “Affari generali programmazione e gestione risorse”	N. 1 Istruttore contabile cat.C tempo pieno (dal 2020)	Copertura tramite concorso previo espletamento della procedura di mobilità volontaria con utilizzo di capacità assunzionale pari a € 22.039,22
3° Settore “Assetto del territorio ambiente e patrimonio”	N. 1 Esecutore servizi esterni cat. B tempo pieno (dal 2020)	Copertura tramite procedura di mobilità e in subordine tramite utilizzo di graduatoria di altro ente o concorso, con utilizzo di capacità assunzionale pari a € 19.536,92

VISTO l'art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010, come convertito nella L.n.122/2010, come da ultimo modificato dal D.L.n.90/2014, come convertito nella L.N.114/2014, il quale stabilisce che “*A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. (...). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (...)*”;

VISTA la delibera della Corte dei Conti – sezione Autonomie n.2 del 29/01/2015, pubblicata il 09/02/2015, la quale ha confermato che “*Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28*”;

DATO ATTO che il limite di spesa relativo all'anno 2009 per tempi determinati, somministrazione di lavoro e altro tipo di lavoro flessibile ammontava a € 139.560,50, così calcolato:

Fattispecie di lavoro flessibile	Competenze	Oneri	Costo ente
Contratti a tempo determinato	78.693,06	25.656,01	104.349,07
Costo per somministrazione di lavoro		31.757,13	31.757,13
Collaborazioni coordinate e continue	3100,00	354,30	3.454,30
Spesa complessiva 100%	81.793,06	57.767,44	139.560,50
Limite spese per lavoro flessibile			139.560,50

Spesa prevista per l'anno 2020:

SERVIZIO	DIPENDENTI anno 2020 TEMPO DETERMINATO	NOTE	RETRIBUZ.	ONERI PREVID.	ONERI IRAP	TOTALE SPESA
ASILO NIDO	SOSTITUZ. EDUCATRICI	2 mesi	4.010,00	1.248,00	0,00	5.258,00
ASILO NIDO	EDUCATRICE P.T. 18 ORE per compresenza	9 mesi	9.023,00	2.812,00	0,00	11.835,00
ASILO NIDO	EDUCATRICE tempo pieno per sostituzione personale in maternità	6 mesi	11.977,00	3.736,00	0,00	15.713,00
SCUOLA INFANZIA	SOSTITUZ. INSEGNANTI	2 mesi	4.092,00	1.271,00	0,00	5.363,00
SCUOLA INFANZIA	CODA completamento orario part-time 17 ore	10 mesi	9.662,00	3.000,00	0,00	12.662,00
	TOTALE COMPLESSIVO					50.831,00

VISTO l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il Regolamento delle procedure di accesso all'impiego approvati con propria deliberazione n. 27 del 24/04/2019;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente;

ATTESO che con proprio verbale il Revisore Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n.448, ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

DATO ATTO che il Comune di Campegine è a norma con le prescrizioni stabilite dalla Legge 12.03.1999 n. 68 in materia di diritti ai lavoratori disabili;

CONSIDERATA la possibilità di modificare la programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione o alle modalità di reclutamento del nuovo personale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000 dai Responsabili dei Servizi competenti;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- 1) Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, come segue:
 - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.482.968,33;
 - b) Di dare atto che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto è definita come da prospetto allegato A;
 - c) di approvare l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario comunale;
 - d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:

2° Settore "Affari istituzionali – attività scolastiche, culturali e sportive"	N. 1 Insegnante scuola infanzia, cat. C, tempo pieno	Copertura tramite procedura di mobilità volontaria che si realizzerà con l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021
2° Settore "Affari istituzionali – attività scolastiche, culturali e sportive"	N. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, tempo parziale 30 ore sett.li presso servizi demografici	Copertura tramite concorso pubblico con utilizzo di capacità assunzionale pari a € 18.366,18
3° Settore "Assetto del territorio ambiente e patrimonio"	N. 1 Istruttore tecnico, cat. C tempo pieno	Copertura tramite la procedura di mobilità volontaria ed in subordine tramite concorso, con utilizzo di capacità assunzionale pari a € 22.039,42
1° Settore "Affari generali programmazione e gestione risorse"	N. 1 Istruttore contabile cat.C tempo pieno (dal 2020)	Copertura tramite concorso previo espletamento della procedura di mobilità volontaria con utilizzo di capacità assunzionale pari a € 22.039,22

3° Settore "Assetto del territorio ambiente e patrimonio"	N. 1 Esecutore servizi esterni cat. B tempo pieno (dal 2020)	Copertura tramite procedura di mobilità e in subordine tramite utilizzo di graduatoria di altro ente o concorso, con utilizzo di capacità assunzionale pari a € 19.536,92
---	--	---

- 3) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
- 4) Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022;
- 5) di procedere secondo i seguenti ambiti di intervento, ove se ne riscontri la necessità:
 - attivazione di assunzioni a tempo determinato per esigenze di carattere straordinario o per sostituzioni d'urgenza in particolare per il personale della scuola dell'infanzia comunale e dell'asilo nido;
 - attivazione di comandi ai sensi dell'art. 30 comma 2-sexies D. Lgs. 165/2001 per sopperire eventuali esigenze urgenti di sostituzione di personale e/o potenziamento uffici e servizi;
- 6) Di dare atto che prevedendo una dotazione di n. 30 dipendenti a tempo indeterminato di cui n. 2 part-time, che riproporzionati si riportano a 29 dipendenti, su una popolazione di n. 5121 abitanti al 31/12/2017, il rapporto medio di dipendenti per popolazione è pari a 1/176, in regola con quanto previsto dal D.M. 10 aprile 2017 concernente i rapporti dipendenti-popolazione validi per gli enti disestati e in pre-disesto per il triennio 2017-2019, che prevede per i Comuni con fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti un rapporto medio di dipendenti per popolazione di 1/159;
- 7) Di dare atto che le spese di personale complessivamente previste nel bilancio pluriennale 2020/2022, relativamente al lavoro flessibile per l'annualità 2020, non superano il limite della spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2009;
- 8) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 9) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 10) Di conferire mandato al Responsabile della gestione associata delle Risorse umane affinché adotti i necessari provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

11) Di comunicare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ed alle R.S.U. aziendali.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito per attuare quanto previsto dal presente atto di modifica della programmazione, mediante distinta e separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta comunale

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D. Lgs.n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Artioli

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro

ALLEGATO A

1° Settore: AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

Responsabile di Settore:	Funzionario contabile D	n. 1 (art. 110)
Servizio:	Ragioneria – economato	
	☐ Istruttore contabile cat. C	n. 1 (vacante dal 1/4/2020)
	☐ Esecutore amministrativo B/1	n. 1
Servizio:	Risorse umane (funzione trasferita all'Unione dal 1/11/2018)	
Servizio:	Tributi	
	☐ Istruttore contabile cat. C	n. 1
Servizio:	Segreteria affari generali - protocollo	
	☐ Istruttore amministrativo cat. C/1	n. 1

2° Settore: AFFARI ISTITUZIONALI - ATTIVITA' SCOLASTICHE, CULTURALI E SPORTIVE

Responsabile di Settore:	Istruttore direttivo amm. D	n. 1
Servizio:	Servizi educativi all'infanzia e servizi scolastici	
	☐ Istruttore amm.vo cat. C	n. 1
	☐ Istruttore amm.vo cat. C p.t.27/36	n. 1
	☐ Insegnante scuola infanzia cat. C	n. 6 (1 vacante dal 13/9/2019 – 2 p.t. 27/36)
	☐ Educatore asilo nido cat. C	n. 4
	☐ Educatore asilo nido cat. C p.t. 18/36	n. 1 p.v. coperto con tempo det.
Servizio:	Biblioteca e sport	
	☐ Istruttore amm.vo cat. C	n. 1
Servizio:	Servizi demografici e statistici	
	☐ Istruttore amm.vo cat. C p.t. 30/36	n. 1
	☐ Istruttore programm. informatico cat. C	n. 1

3° Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO – AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile di Settore:	Istruttore direttivo tecnico D	n. 1 (art. 110)
Servizio:	Lavori pubblici	
	☐ Istruttore tecnico cat. C	n. 1 posto vacante
	☐ Esecutore amm.vo cat. B/1 p.t. 20/36	n. 1
Servizio:	Edilizia privata, urbanistica	
	☐ Istruttore tecnico cat. C p.t. 35/36	n. 1
Servizio:	Tutela ambientale - patrimonio	
	☐ Istruttore tecnico cat. C p.t. 35/36	n. 1
Servizio:	Servizi esterni	
	☐ Esecutore cat. B/1	n. 1
	☐ Esecutore cat. B/1 p.t. 18/36	n. 1
Servizio:	Attività produttive – sportello unico	
	☐ Istruttore amministrativo cat. C	n. 1

RIEPILOGO ORGANIGRAMMA

CATEGORIA	NUMERO	NOTE
B1 - tempo pieno	4	Di cui n. 1 a 18 ore sett.li e n. 1 a 20 ore sett.li
C - tempo pieno	21	Di cui 3 coperti a 27 ore sett.li e n. 2 a 35 ore sett.li
C - part-time 18 ore	1	Coperto con personale tempo determ.
C - part-time 30 ore	1	
D - tempo pieno	3	Di cui 2 coperti con contratto ai sensi art. 110 d.lgs. 267/2000
Totale	30	

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI CAMPEGINE		valore unitario	spesa totale
NUMERO	CAT.		
3	D1	31.395,04 €	94.185,12 €
21	C	28.825,82 €	605.342,22 €
1	C1 a 18 ore	14.412,91 €	14.412,91 €
1	C1 a 30 ore	24.021,52 €	24.021,52 €
4	B1	25.615,86 €	102.463,44 €
		totale	840.425,21 €
30			

CONFRONTO SPESE PER LAVORO FLESSIBILE 2019

Fattispecie di lavoro flessibile	Competenze	Oneri	Costo ente
Contratti a tempo determinato	78.693,06	25.656,01	104.349,07
Costo per somministrazione di lavoro		31.757,13	31.757,13
Collaborazioni coordinate e continue	3100,00	354,30	3.454,30
Spesa complessiva 100%	81.793,06	57.767,44	139.560,50
Limite spese per lavoro flessibile anno 2009			139.560,50

SERVIZIO	DIPENDENTI anno 2020 TEMPO DETERMINATO	NOTE	RETRIBUZ.	ONERI PREVID.	ONERI IRAP	TOTALE SPESA
ASILO NIDO	SOSTITUZ. EDUCATRICI	2 mesi	4.010,00	1.248,00	0,00	5.258,00
ASILO NIDO	EDUCATRICE P.T. 18 ORE per compresenza	9 mesi	9.023,00	2.812,00	0,00	11.835,00
ASILO NIDO	EDUCATRICE tempo pieno per sostituzione personale in maternità	6 mesi	11.977,00	3.736,00	0,00	15.713,00
SCUOLA INFANZIA	SOSTITUZ. INSEGNANTI	2 mesi	4.092,00	1.271,00	0,00	5.363,00
SCUOLA INFANZIA	CODA completamento orario part-time 17 ore	10 mesi	9.662,00	3.000,00	0,00	12.662,00
	TOTALE COMPLESSIVO					50.831,00

ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE				
RAFFRONTO 2020/ media triennio 2011-2012-2013				
(art.204 legge 23/12/2005, n.266)				
(senza incrementi CCNL 9/5/2006 - CCNL 11/4/08 - CCNL 31/07/09)				
a) Retribuzioni, oneri e IRAP pers. dipendente				
	media triennio	Spesa 2020	Spesa 2021	Spesa 2022
RETRIBUZIONI + ONERI calcolati senza aumenti contr.	1.003.040,40	771.432,90	771.432,90	771.432,90
SPESE SEGRETARIO	19.590,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
CO.CO.CO.+ ONERI	1.643,33	0,00	0,00	0,00
somministrazione- voucher lavoro occasionale	4.887,00	0,00	0,00	0,00
INDENN.MATERN. PERSONALE TEMPO DET.	740,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE IN COMANDO O IN CONVENZ. DA ALTRI ENTI	11.233,33	0,00	0,00	0,00
INDENN.DIREZIONE VILLA DIAMANTE	4.716,67	0,00	0,00	0,00
FONDO MIGLIOR.	23.277,67	23.571,00	23.571,00	23.571,00
FONDO INDENN.POSIZ. E RISULTATO	37.866,67	43.250,00	43.250,00	43.250,00
FONDO LAVORO STRAORD.	7.375,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
ONERI SU FONDI	23.100,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
TOTALE	1.137.470,07	886.183,90	886.183,90	886.183,90
PERSONALE TRASFERITO IN ASP	27.389,38	82.168,14	82.168,14	82.168,14
RIMBORSO SPESE UNIONE compreso PERSONALE TRASFERITO SERVIZI SOCIALI	157.085,74	280.995,75	280.995,75	280.995,75
QUOTA PERSONALE CONSORZIO BASSA VAL D'ENZA CONFERITO IN ASP	183.153,81	183.153,81	183.153,81	183.153,81
totale a)	1.505.099,00	1.432.501,60	1.432.501,60	1.432.501,60
b) Detrazioni da spesa retribuz				
Personale categorie protette	17.414,00	11.641,00	11.641,00	11.641,00
Rimborso quota indennità direzione Villa Diamante	4.716,67	0,00	0,00	0,00
Rimborso personale in comando o in convenzione (Segretario)	0,00	0,00	0,00	0,00
totale b)	22.130,67	11.641,00	11.641,00	11.641,00
RIEPILOGO				
totale a)	1.505.099,00	1.432.501,60	1.432.501,60	1.432.501,60
detraz. Totale b)	22.130,67	11.641,00	11.641,00	11.641,00
differenza a) - b)	1.482.968,33	1.420.860,60	1.420.860,60	1.420.860,60